

COMUNE DI ALPAGO

REGOLAMENTO PER FUNZIONAMENTO ED ELEZIONE DEI MUNICIPI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.12.2016

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le norme di funzionamento degli organi dei Municipi del Comune di Alpago, la loro organizzazione, le modalità di esercizio delle funzioni nonché eventuali altre forme di partecipazione e consultazione anche su oggetti non strettamente correlati al Municipio.

Articolo 2 ISTITUZIONE DEI MUNICIPI

1. Al fine di custodire e promuovere l'identità propria ed i tratti originari e di valorizzare caratteri civici, tipici della popolazione e del territorio locale, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto comunale, sono istituiti i Municipi di Pieve d'Alpago, Farra d'Alpago e Puos d'Alpago, previsti dall'art. 16 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Il Municipio di Pieve d'Alpago ha sede presso la sede comunale ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.

3. Il Municipio di Farra d'Alpago ha sede presso l'edificio comunale appositamente denominato Palazzo Municipale di Farra d'Alpago ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.

4. Il Municipio di Puos d'Alpago ha sede presso l'edificio comunale appositamente denominato Palazzo Municipale di Puos d'Alpago ed esercita le proprie funzioni sul territorio del Comune di origine.

5. Il Municipio, organo privo di personalità, è un soggetto giuridico con ambito territoriale coincidente con il territorio del comune soggetto a fusione.

6. I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano le comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Alpago e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.

7. Sono istituite presso i Municipi sedi secondarie o decentrate degli uffici comunali nonché strutture a servizio di attività del Comune.

Articolo 3 FUNZIONI DEL MUNICIPIO

1. Al Municipio sono riservate principalmente funzioni consultive circa le scelte di politica amministrativa del comune limitatamente a ciò che riguarda il proprio territorio e la popolazione ivi residente. A tal fine, in quanto organo esponenziale degli interessi che vi fanno capo, ne rappresenta i bisogni e le esigenze, individua gli obiettivi da raggiungere ed i progetti da realizzare, evidenziandone le priorità, anche in collaborazione con le consulte frazionali.

2. Il Comune è tenuto a consultare i Municipi in merito ai documenti programmatori più rilevanti riguardanti il Municipio.

3. Il Consiglio Municipale esprime e trasmette il proprio parere in merito ai predetti documenti in tempo utile per le deliberazioni degli organi comunali competenti. In mancanza, gli organi comunali del Comune di Alpago procedono comunque alle suddette deliberazioni, senza che ne sia inficiata la legittimità.

4. Il Municipio esercita le sue prerogative al fine di favorire la migliore organizzazione e garantire i servizi essenziali ai residenti nel rispettivo territorio.

Articolo 4

PARERI

1. I Consigli Municipali esprimono pareri obbligatori sulle proposte di deliberazione concernenti:

- DUP (documento unico di programmazione);
- bilancio di previsione e rendiconto di gestione;
- programma triennale delle opere pubbliche;

2. I Consigli Municipali esprimono i pareri obbligatori di cui al comma 1 nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. I pareri negativi devono sempre essere motivati.

3. In caso di motivata urgenza, il Sindaco può richiedere che l'espressione dei pareri di cui al comma 1 avvenga entro il termine ridotto di 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. Qualora entro il termine previsto non sia espresso il parere, lo stesso si intende favorevole, pertanto gli organi comunali del Comune di Alpago procedono comunque all'adozione delle suddette deliberazioni, senza che ciò comporti alcun vizio di legittimità.

5. I pareri dei Consigli Municipali devono essere citati nel provvedimento adottato dall'Amministrazione comunale, che è tenuta, se del caso, a dichiarare i motivi per i quali il parere viene disatteso ed a trasmettere l'atto al Consiglio Municipale.

6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle procedure del presente articolo, sottoporre a parere dei Consigli Municipali specifici atti di propria competenza riferiti al territorio municipale di riferimento, quali a titolo esemplificativo:

- adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e loro varianti relative al territorio municipale;
- progetti preliminari e studi di fattibilità dei lavori pubblici di interesse dei Municipi di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- approvazione dei Regolamenti comunali di particolare interesse per i Municipi;
- localizzazione e costruzione di nuove attrezzature e strutture sociali, ovvero trasformazione di quelle esistenti quando insistenti sul territorio del Municipio;
- intitolazione di spazi e aree pubbliche all'interno del perimetro di ciascun municipio.

Articolo 5

PROPOSTE

1. Il Consiglio Municipale può formulare alla Giunta Comunale proposte di deliberazione, da sottoporre al Consiglio comunale o alla Giunta Comunale stessa, su argomenti di interesse particolare del Municipio.

2. Le proposte devono essere redatte in forma scritta e avere un oggetto determinato.

3. Il Sindaco iscrive le proposte all'ordine del giorno della prima riunione utile della Giunta Comunale.

Articolo 6

INFORMATIVA

1. E' compito del Presidente di Municipio dare comunicazione al Consiglio Municipale della documentazione pervenuta di interesse del Municipio.

2. Nella trasmissione degli atti e dei pareri tra Comune di Alpago e Municipi verrà privilegiata la via informatica.

TITOLO II ORDINAMENTO DEI MUNICIPI

Articolo 7 ORGANI DEL MUNICIPIO

1. Sono organi del Municipio:
 - il Consiglio Municipale
 - il Presidente

CAPO I IL CONSIGLIO MUNICIPALE

Articolo 8 COMPOSIZIONE - SCIoglimento

1. Il Consiglio Municipale è composto dal Presidente di Municipio, che rappresenta il Municipio, e da due Consiglieri municipali.
2. I Consigli Municipali vengono sciolti:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) quando non adempiano alle funzioni di loro competenza.
3. Il Consiglio si scioglie anche per dimissioni o decadenza di almeno metà dei Consiglieri; in tal caso, le funzioni del Consiglio Municipale vengono svolte dal Comune di Alpago.

Articolo 9 DURATA

1. Il Consiglio Municipale è eletto contestualmente al Consiglio Comunale e dura in carica quanto quest'ultimo.

CAPO II IL PRESIDENTE DI MUNICIPIO E I CONSIGLIERI MUNICIPALI

Articolo 10 IL PRESIDENTE DI MUNICIPIO

1. Il Presidente rappresenta il Municipio.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Municipale nella medesima seduta di convalida degli eletti, con le modalità previste dall'articolo 22 del presente regolamento.
3. Il Presidente di Municipio:
 - presenta le istanze a nome del Consiglio Municipale;
 - cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale e con gli altri Enti e ne riferisce al Consiglio Municipale;
 - convoca il Consiglio Municipale, ne presiede le sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni;
 - convoca, almeno una volta ogni 6 mesi, le Consulte frazionali del rispettivo territorio municipale per recepirne le esigenze.
4. In mancanza delle Consulte frazionali, il Presidente di Municipio convoca, almeno una volta all'anno, una riunione aperta al pubblico nella quale i cittadini residenti nel territorio del Municipio possono chiedere la parola.

Articolo 11
CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Sono applicate al Presidente di Municipio ed ai Consiglieri Municipali, in quanto compatibili, le norme disciplinanti le dimissioni e le altre cause di decadenza dei Consiglieri Comunali.

Articolo 12
IL CONSIGLIERE MUNICIPALE

1. Il Consigliere municipale è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio municipale.
2. Allo stesso è assicurata la possibilità di avere notizie, atti e documentazione relativamente all'attività del Municipio.
3. Il Consigliere municipale può anche procedere all'audizione di cittadini su tematiche inerenti l'attività del Municipio.
4. La decadenza del mandato di Consigliere municipale sopravviene:
 - a) per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità;
 - b) a seguito di dimissioni;
 - c) a seguito di assenza che non sia giustificata per iscritto per 4 sedute consecutive del Consiglio.
5. Per Consigliere municipale anziano si intende quello più anziano di età.
6. Le cariche di Presidente del Municipio e di Consigliere municipale sono a titolo onorifico, senza compenso o indennità.

CAPO III
PROCEDURA ELETTORALE

Art. 13
ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

1. Il Comune di Alpago forma, conserva ed aggiorna ogni anno l'elenco degli aventi diritto al voto costituito dagli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio municipale.
2. Al fine di definire correttamente il corpo elettorale chiamato alle urne, verranno compilate le liste elettorali a norma del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n.223 e successive modificazioni.

Art. 14
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per tutte le consultazioni elettorali dei Consigli Municipali, il voto è espresso in forma personale e segreta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto nella sezione elettorale di appartenenza.
3. Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione dei Consigli Municipali sono posti a carico del bilancio del Comune di Alpago, che metterà a disposizione anche il personale necessario.
4. Le elezioni sono considerate valide purché si accerti la partecipazione al voto di un numero minimo di elettori pari al 30 per cento più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio municipale.
5. Nel caso in cui le elezioni non possano essere considerate valide, il Comune di Alpago subentra nelle competenze del Municipio, a decorrere dal giorno successivo all'accertamento dell'esito della consultazione e fino alla tornata elettorale successiva.

Art. 15

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. I candidati al Consiglio Municipale devono avere i requisiti di candidabilità dei Consiglieri Comunali.
2. Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Municipio, né può presentarsi candidato in più di un Municipio del Comune di Alpago.
3. I candidati alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale non possono essere contemporaneamente candidati alla carica di Consigliere Municipale.
4. L'elezione si tiene tra liste concorrenti comprendenti i candidati iscritti nelle liste elettorali nel Municipio.
5. I seggi sono attribuiti ai candidati che hanno riportato le cifre individuali più alte, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
6. Nel caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Art. 16

FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Ogni lista di candidati al Consiglio Municipale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà di questo, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del numero dei candidati di ciascuna lista.
3. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 20 elettori. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Alpago e devono essere anche elettori del Municipio di riferimento. Le sottoscrizioni devono essere autenticate dai soggetti di cui all'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. Tale requisito dovrà essere comprovato dai certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, che potranno essere emessi in forma singola o cumulativa.
4. La lista dei candidati deve avere i seguenti requisiti e documenti allegati:
 - a) esatta denominazione della lista;
 - b) indicazione, per ogni candidato, del cognome e nome, luogo e la data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione,
 - c) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal Sindaco del Comune di Alpago, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio municipale,
 - d) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000,
 - e) l'indicazione di un delegato il quale abbia la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio,
 - f) non è prevista la presentazione di un programma amministrativo e del modello di contrassegno.
5. Le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune di Alpago dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente a quello della votazioni.
6. Il Segretario Comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta dagli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione:
Per l'esame delle candidature, nel pomeriggio dello stesso giorno, verrà convocata una

commissione, composta dal Segretario Comunale del Comune di Alpago, con funzione di Presidente, e da due dipendenti del Comune di Alpago con funzioni apicali; un dipendente assegnato all'ufficio elettorale svolge le funzioni di segretario. La nomina dei componenti e del segretario del suddetto ufficio viene effettuata con provvedimento sindacale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 17

INELEGGIBILITA' A COMPONENTE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE E INCOMPATIBILITA' DI CARICHE

1. Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità del Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono estese, in quanto applicabili, ai Consiglieri municipali.
2. La carica di Consigliere Municipale è in ogni caso incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore comunale o Consigliere Comunale, nonché con la carica di Consigliere di altro Municipio.

Art. 18

INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE

1. Le consultazioni per l'elezione dei Municipi sono automaticamente indette con l'indizione delle elezioni dei consigli comunali.
2. Entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni il Sindaco dispone la pubblicazione all'albo comunale del provvedimento d'indizione della consultazione, nonché le principali modalità di espressione del voto.

Art. 19

OPERAZIONI DI VOTO

1. La scheda per la votazione riporta la denominazione del Municipio e del Comune di Alpago, la data della consultazione, il timbro del comune, nonché un adeguato spazio entro il quale esprimere il voto, contenente un numero di righe pari al numero delle preferenze da esprimere (massimo 2). La scheda di votazione deve rispettare le caratteristiche essenziali stabilite dai modelli allegati al Decreto del Ministro dell'Interno del 24 gennaio 2014.
2. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sulla scheda il cognome, e se necessario il cognome e nome, nelle apposite righe stampate dei candidati prescelti, anche appartenenti a liste diverse, in numero non superiore a due.

Art. 20

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Scaduta l'ora stabilita, il presidente dichiara chiusa la votazione e, successivamente all'espletamento delle operazioni di cui all'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960 n. 570, accerta la partecipazione al voto, del numero minimo di elettori previsto, pari ad un numero di votanti non inferiore al 30 per cento, più uno, degli elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio municipale. Dispone poi che le operazioni di scrutinio siano eseguite dallo stesso seggio elettorale. Nell'ipotesi di svolgimento contestuale con le elezioni amministrative, le operazioni di spoglio si svolgeranno al termine di quelle relative alle elezioni amministrative stesse. Lo scrutinio avviene con la presenza degli scrutatori e del segretario che devono coadiuvarlo in queste operazioni; durante lo scrutinio la sala deve rimanere aperta al pubblico, che può assistervi secondo le disposizioni del Presidente.
2. Le preferenze espresse in un numero superiore a due sono inefficaci.
3. Il segretario del seggio redige il verbale di tutte le operazioni di votazione, in duplice copia.
4. Terminato lo scrutinio delle schede, il Presidente del seggio conta i voti e consegna il rispettivo verbale, per il tramite del Comune, al Presidente dell'ufficio unico per tutti i Municipi per la proclamazione degli eletti.

CAPO IV
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI MUNICIPALI

Articolo 25
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

1. Il Consiglio Municipale è convocato e presieduto dal Presidente, che stabilisce l'ordine del giorno, fissa la data e l'ora di convocazione e ne cura la comunicazione direttamente ovvero attraverso gli uffici comunali.
2. Lo stesso Presidente coordina i lavori e le attività del Consiglio Municipale e svolge il ruolo di collegamento con gli organi amministrativi del Comune.
3. La convocazione del Consiglio Municipale deve avvenire con almeno 48 ore di preavviso, riducibili a 24 in caso di urgenza.
4. La convocazione, che viene inoltrata per conoscenza anche al Sindaco, può essere effettuata per scritto, per e-mail, e, in caso di particolare urgenza, anche telefonicamente.
5. Il Consiglio Municipale può essere convocato anche su richiesta del Sindaco. In tal caso la seduta deve essere fissata entro 5 giorni dalla richiesta.
6. Le sedute del Consiglio Municipale sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri assegnati, incluso il Presidente.
8. I Consiglieri municipali che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
9. Alle adunanze del Consiglio Municipale possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali interessati alle materie da trattare.
10. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni previste dal presente articolo sono assunte dal Consigliere anziano.

Articolo 26
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Possono essere invitati alle sedute del Consiglio Municipale con diritto di parola, qualora la convocazione ne faccia esplicita menzione, rappresentanti delle consulte frazionali e di libere forme associative.
2. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in luogo diverso dalla sede di Municipio.

Articolo 27
VOTAZIONI E VERBALIZZAZIONI

1. Le proposte di deliberazione ed i pareri del Consiglio Municipale vengono adottati a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità di voti, risulta determinante il voto del Presidente.
2. Le funzioni di Segretario del Consiglio Municipale sono svolte da un membro del Consiglio stesso. I verbali devono indicare:
 - a) gli oggetti posti in discussione;
 - b) una sintesi finale del dibattito eventualmente svoltosi;
 - c) i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni sui singoli oggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno espresso voto contrario;
 - d) il numero dei voti resi a favore o contro e di quelli non validi.
3. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, di far iscrivere a verbale il voto espresso ed i motivi della scelta nonché dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.
4. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Consigliere con funzioni di verbalizzante.
5. I processi verbali approvati, indirizzati alla Giunta Comunale, devono essere trasmessi e protocollati presso la sede del Comune entro 15 giorni dalla loro approvazione.

Articolo 28
SEDUTE CONGIUNTE

1. Nel caso in cui vi fossero singoli argomenti che insistono su due o più territori municipali, i Consigli di Municipio coinvolti e interessati possono riunirsi in seduta congiunta per formulare proposte di deliberazione congiunta su tali argomenti.
2. La seduta è presieduta dal Presidente del Municipio sul cui territorio la stessa si svolge, salvo diverso accordo tra i Presidenti, ed è valida se vi partecipa un numero di Consiglieri pari almeno alla metà dei Consiglieri assegnati a ciascun Municipio.

Articolo 29
CONFERENZA DEL SINDACO E DEI PRESIDENTI DI MUNICIPIO

1. E' istituita la Conferenza del Sindaco e dei Presidenti di Municipio.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco quando sia necessario programmare attività di interesse comune. La convocazione può essere richiesta da due Presidenti di Municipio con l'indicazione delle materie da trattare. In tal caso, il Sindaco è tenuto a convocare la conferenza entro 15 giorni dalla richiesta.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco assume la presidenza il Vicesindaco.
4. Ai lavori della Conferenza possono partecipare, invitati dal Sindaco, oltre che Assessori, Consiglieri Comunali e Consiglieri Municipali, Presidenti delle Consulte frazionali, funzionari comunali ed esperti.

Articolo 30
FUNZIONI OPERATIVE

1. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, i Municipi si avvalgono delle risorse umane e strumentali del Comune, in accordo con l'amministrazione comunale.
2. Gli organi di Municipio sono supportati tecnicamente dai dipendenti comunali che operano presso ciascuna sede municipale.

Articolo 31
DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE E ALL'INFORMAZIONE - FORME ASSOCIATIVE

1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Negli strumenti di informazione del Comune è riservato adeguato spazio ai Consigli Municipali.
3. I Consigli Municipali, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, valorizzano e favoriscono le libere forme associative senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali e promuovono la costituzione di organismi di partecipazione.
4. In particolare, i Municipi promuovono, nel rispettivo territorio, la costituzione delle Consulte Frazionali che, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Comunale, sono organi consultivi degli organi municipali, recepiscono le esigenze della frazione, trattano i problemi della stessa in rapporto alle esigenze unitarie del Municipio e del Comune, esprimono pareri in ordine alle questioni rilevanti per la vita comunitaria, svolgendo altresì servizi di interesse frazionali.
5. I Municipi collaborano con i soggetti sopra indicati anche in forma coordinata e dialogano con gli stessi, oltre che con i cittadini, configurandosi come primario punto di riferimento istituzionale e di comunicazione con gli organi del Comune.

Articolo 32
RINVIO - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in

materia.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

3. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.